



Condizioni generali di assicurazione (CGA)

USS ASSICURAZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

valevole dal 1. gennaio 2023

- A. Parte generale
- B. Assicurazione incidenti
- C. Assicurazione casco per il materiale e gli attrezzi sportivi
- D. Assicurazione di responsabilità civile
- E. Assicurazioni speciali
- F. Disposizioni finali

Abbreviazioni:

ASF	Amministrazione delle società e federazioni della FST
AI	Assicurazione invalidità
AM	Assicurazione militare
AFTA	Associazione svizzera dei tiratori con la balestra
AVS	Assicurazione vecchiaia e superstiti
ASM	Associazione Svizzera di Match
ASTSM	Associazione Svizzera di tiro su silhouette metalliche
ASTV	Associazione Svizzera tiratori veterani
ASVTS	Associazione Svizzera tiratori veterani sportivi
CGA	Condizioni generali di assicurazione
CO	Codice delle obbligazioni
DDPS	Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
FINMA	Autorità di vigilanza sui mercati finanziari
FSTA	Federazione svizzera dei tiratori ad avancarica
FST	Federazione sportiva svizzera di tiro
FSTD	Federazione svizzera di tiro dinamico
LCA	Legge federale sul contratto d'assicurazione
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAMal	Legge federale sull'assicurazione malattie
PA	Prenditore d'assicurazione
SAT	Tiro e attività fuori del servizio
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
UFT	Ufficiale federale di tiro
USS	USS Assicurazioni

Indice

A. Parte generale

Art. 1	Persone e organizzazioni assicurate	9
Art. 2	Campo d'applicazione generale	9
Art. 3	Validità temporale e territoriale	10
Art. 4	Esclusioni	10
Art. 5	Prevenzione dei danni	11
Art. 6	Obblighi in caso di sinistro	12
Art. 7	Riduzioni, rivalse, prescrizioni	13
Art. 8	Premi	14

B. Assicurazione infortuni

Art. 9	Definizione infortunio	14
Art. 10	Infortuni assicurati	15
Art. 11	Prestazioni assicurative	15

C. Casco per materiale e equipaggiamento sportivo

Art. 12	Copertura	18
Art. 13	Danni assicurati	18
Art. 14	Prestazioni assicurative	18
Art. 15	Danni non assicurati	18

D. Assicurazione responsabilità civile

Art. 16	Oggetto dell'assicurazione	19
Art. 17	Validità temporale	20
Art. 18	Spese di prevenzione dei danni	20
Art. 19	Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione in noleggio in leasing	21
Art. 20	Viaggi di società nel mondo, compresi USA e Canada	22
Art. 21	Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici	22
Art. 22	Locali in affitto	23
Art. 23	Responsabilità civile del committente	24
Art. 24	Veicoli a motore	24
Art. 25	Pregiudizi all'ambiente	24
Art. 26	Danni a cose affidate	26
Art. 27	Restrizioni all'estensione dell'assicurazione	27
Art. 28	Prestazioni dell'USS Assicurazioni	30
Art. 29	Franchigia	31

E. Assicurazioni speciali

Art. 30	Copertura	31
Art. 31	Inizio e durata	31
Art. 32	Manifestazioni e organizzazioni per le quali è necessaria la conclusione di un'assicurazione speciale	31
Art. 33	Manifestazioni che hanno luogo annualmente possono essere l'oggetto di un'assicurazione speciale annuale	32

F. Disposizioni finali

Art. 34	Diritto applicabile	32
Art. 35	Giurisdizione / Foro	32
Art. 36	Interpretazione del testo ufficiale	32
Art. 37	Entrata in vigore	32

Informazione alla clientela secondo la Legge federale sui contratti d'assicurazione (LCA)

Care cooperatrici, cari cooperatori, cari clienti,

I membri della nostra cooperativa sono, secondo gli statuti, le associazioni di tiro di tutto il paese con le proprie associazioni cantonali e le sotto-associazioni, le proprie società e società indipendenti.

I cooperatori devono avere la propria sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Vi informiamo qui sotto sui punti principali; altre informazioni si trovano nelle Condizioni Generali d'Assicurazione e loro annessi. Sono pure consultabili sul nostro sito internet www.uss-versicherungen.ch.

Scopo

L'USS Assicurazioni copre, a certe condizioni, i rischi d'infortuni, i danni a materiale ed equipaggiamento sportivo, come pure i danni derivati dalla responsabilità civile dello stipulante. Essa pubblica delle raccomandazioni per la prevenzione degli incidenti. L'USS Assicurazioni propone pure delle coperture d'assicurazione per il tramite di altre compagnie, per i rischi quali responsabilità civile per manifestazioni, protezione giuridica, trasporti di materiali e di valori.

Nel quadro delle proprie attività principali vi è pure la sicurezza e la prevenzioni delle attività di tiro.

L'USS fornisce consulenza ad associazioni e società, nonché a periti in tutte le questioni specifiche relative alle assicurazioni.

Chi sono gli assicuratori?

L'assicuratore della vostra società è:

- la USS, una cooperativa di diritto svizzero con sede legale indicata nello statuto, per danni fino a CHF 100'000 per le persone assicurate ai sensi dell'art. 1, lett. a e b delle CGA (parte generale di seguito)
- la Vaudoise Assicurazioni Generali SA, con sede a Losanna, per danni a partire da CHF 100'000 per le persone assicurate ai sensi dell'art. 1, lett. a e b, nonché per tutti i danni delle persone assicurate ai sensi dell'art. 1, lett. c e d delle CGA (parte generale di seguito).

I vostri rischi assicurati, l'entità della copertura assicurativa e l'importo del premio sono indicati nella proposta, nella polizza o nelle condizioni di assicurazione..

Tipo di assicurazione

La vostra assicurazione può essere un'assicurazione a somma fissa o un'assicurazione contro i danni.

Nel caso di un'assicurazione a somma fissa, la prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia causato o meno un danno patrimoniale e indipendentemente dalla sua entità effettiva. L'assicurazione contro gli infortuni, di cui alla parte B che segue, è un'assicurazione a somma fissa.

Nel caso di un'assicurazione contro i danni, il danno patrimoniale è, sia il presupposto, come pure il criterio per il calcolo dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore. Le assicurazioni di cui alla parte C (attrezzature sportive e casco totale) e D (responsabilità civile) che seguono sono assicurazioni contro i danni.

Diritto di recesso dell'assicurato

Ai sensi degli articoli 2a e 2b della LCA, il termine di recesso è di 14 giorni dalla firma della proposta di assicurazione. Il recesso può essere comunicato per iscritto o in altra forma che possa essere provata mediante un testo. Il termine di recesso è rispettato se la revoca viene comunicata entro e non oltre l'ultimo giorno del termine. È escluso il diritto di recesso per le assicurazioni collettive sulla persona, le coperture provvisorie e i contratti con durata inferiore a un mese.

In caso di accertamenti particolari per la redazione del contratto, l'USS può richiedere il rimborso delle spese sostenute.

Termine per la presentazione della denuncia di sinistro

I termini per la presentazione della denuncia di sinistro sono stabiliti nelle Condizioni generali (CGA) della/e vostra/e copertura/e assicurativa/e.

Durata della copertura assicurativa

Il periodo di validità della copertura assicurativa dipende dalla polizza assicurativa stipulata. Esso è specificato nelle condizioni contrattuali relative alla polizza scelta.

Oltre ai diritti, avete anche determinati doveri

Qualsiasi modifica sostanziale del rischio assicurato e qualsiasi sinistro devono essere comunicati al più presto possibile alla USS Assicurazioni; in caso di chiarimenti relativi a domande di richiesta, sinistri ecc., siete tenuti a collaborare e a fornire alla USS Assicurazioni tutte le informazioni e i documenti pertinenti, nonché ad autorizzare per iscritto terzi a fornire le informazioni corrispondenti.

Questo elenco contiene solo gli obblighi più comuni. Altri obblighi sono riportati nelle condizioni di assicurazione e nella LCA.

La vostra assicurazione ha inizio il giorno indicato nella richiesta, rispettivamente nella fattura o nella polizza. Se vi è stata concessa una copertura provvisoria, USS Assicurazioni vi garantisce la copertura assicurativa nella misura indicata nella conferma scritta provvisoria fino al momento della consegna della polizza.

Il nostro obbligo di prestazione è sospeso se il premio non è stato pagato entro i termini previsti. Il presupposto è che il nostro sollecito scritto per effettuare il pagamento entro 14 giorni, sia rimasto senza esito.

Recesso dal contratto da parte dell'assicurato

- al più tardi tre mesi prima della scadenza rispettivamente se concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata valida se perviene all'USS al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi;
- dopo ogni sinistro che dà diritto ad un risarcimento, ma al più tardi entro 14 giorni dalla comunicazione del pagamento;
- in seguito a modifiche annunciate dei premi e/o delle franchigie, purché la disdetta pervenga all'USS entro l'ultimo giorno dell'anno contrattuale;

- qualora l'USS abbia violato l'obbligo legale di informazione (art. 3 LCA), entro quattro settimane dalla sua conoscenza, ma in ogni caso entro un anno dalla violazione dell'obbligo;
- se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente per un anno.

Recesso dal contratto da parte di USS

- al più tardi tre mesi prima della scadenza o, se concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata regolare se perviene al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi;
- dopo ogni sinistro che comporta un obbligo di prestazione, a condizione che la disdetta avvenga al più tardi al momento del pagamento;
- se al momento della stipula del contratto avete omesso di comunicare fatti rilevanti o avete fornito informazioni inesatte (violazione dell'obbligo di dichiarazione);
- se siete in ritardo con il pagamento del premio; se avete ricevuto un sollecito e il pagamento non è avvenuto nei termini e l'USS rinuncia a richiedere il pagamento del premio;
- in caso di frode assicurativa.

Questi elenchi contengono solo le possibilità di disdetta più comuni; altre possibilità sono previste dalle condizioni di assicurazione e dalla LCA.

Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente per un anno.

In caso di gravi divergenze con l'USS, potete rivolgervi gratuitamente all'ufficio di conciliazione degli assicuratori privati:

Ombudsman dell'assicurazione privata, casella postale 2646, 8022 Zurigo

Somma d'assicurazione

I valori massimi di copertura sono riportati nella tabella delle garanzie

Protezione dei dati

La USS rispetta la protezione dei dati e tratta i vostri dati, che risultano dai documenti contrattuali o dall'elaborazione del contratto, solo nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge (in particolare per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, la gestione dei sinistri, le valutazioni statistiche e per scopi di marketing). I dati vengono conservati in forma fisica o elettronica.

Se necessario per l'elaborazione, i dati possono essere inoltrati agli uffici coinvolti nella gestione dei contratti e dei sinistri in Svizzera o all'estero. L'USS può richiedere informazioni pertinenti alle autorità competenti e ad altri enti. Ciò vale indipendentemente dalla stipolazione del contratto. Avete il diritto di richiedere all'USS le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che vi riguardano.

Le informazioni relative alla protezione dei dati e al trattamento dei vostri dati personali in relazione al contratto di assicurazione e ai servizi ad esso correlati sono disponibili sul sito web della Vaudoise: vaudoise.ch/de/data. Queste informazioni possono essere aggiornate periodicamente in base agli sviluppi in questo settore. È determinante solo l'ultima versione di queste informazioni pubblicata su questo sito web.

A. Parte generale

Art. 1 Persone e organizzazioni assicurate

- Assicurato**
L'assicurato è la società e/o un'organizzazione (come federazioni o associazioni di tiro a segno a livello nazionale, cantonale, regionale, distrettuale, comunale, nonché corporazioni, gestori di impianti di tiro collettivi, di biathlon, di target sprint, regionali e di caccia, sedi di label e impianti di tiro al coperto ecc.) che hanno stipulato un contratto con l'USS.
- Persone assicurate**
Tutti i membri dell'assicurato. Membri del comitato direttivo e collaboratori delle società di tiro e dei poligoni di tiro. Partecipanti e istruttori dei corsi per giovani tiratori e delle scuole di tiro per le nuove speranze (compresa la partecipazione agli esercizi federali), inclusi gli incontri per giovani tiratori e le gare di tiro, nonché i corsi per la promozione delle nuove speranze nel tiro sportivo.
- Altre persone assicurate:**
 - Altri tiratori che non sono membri della società.
 - Il personale delle attività di tiro e quelli che, a titolo volontario, gestiscono il ristorante, come pure i giovani ausiliari fin tanto che svolgono l'attività sotto il controllo di una persona responsabile.
 - Ufficiali federali di tiro, membri delle commissioni di tiro, se non sono membri di una società.
- Sono inoltre assicurati tramite questo contratto collettivo:**
Responsabilità civile del proprietario del terreno, se l'assicurato è solo proprietario dell'edificio, ma non del terreno (diritto di superficie)

Particolarità

Nell'ambito della responsabilità civile, sono riservati gli articoli del capitolo D.

Art. 2 Campo d'applicazione generale

Sono assicurati

- I tiri
 - su installazioni di tiro per il tiro fuori servizio, secondo le prescrizioni DDPS.
 - Negli impianti di tiro per il tiro sportivo, conformemente alle disposizioni pertinenti delle federazioni e delle autorità cantonali o istanze competenti.
 - Negli impianti di tiro che sono stati controllati e collaudati da esperti competenti e autorizzati.
 - Delle società affiliate alla USS su impianti di tiro che soddisfano le norme di sicurezza in vigore e sono stati collaudati dagli organi competenti e autorizzati.
- L'utilizzo di munizioni ricaricate è assicurato.
- I lavori di preparazione e di sgombero necessari per il regolare svolgimento dei tiri, come pure il controllo e la periodica manutenzione delle installazioni di tiro.

4. Tutti gli eventi organizzati dal contraente dell'assicurazione che si svolgono regolarmente nell'ambito del consueto programma annuale e corrispondono a un'attività ordinaria. (approvati dal Comitato della società e pubblicati)
5. Lavori di costruzione e ristrutturazione fino a CHF 100'000, comprese le prestazioni proprie. Sono coperti dall'assicurazione anche il montaggio e lo smontaggio di tendoni da 100 posti a sedere.
6. Danni riconducibili a terreni, edifici, locali e impianti (esclusi gli immobili in proprietà per piani) che servono in parte o totalmente alla società assicurata.

Art. 3 Validità di applicazione territoriale e temporale

1. L'assicurazione è valida in Svizzera e nei paesi confinanti direttamente adiacenti. I tiratori delegati dalle federazioni svizzere e gli accompagnatori ufficiali che partecipano a delle competizioni internazionali ufficiali, godono di una copertura mondiale per le attività effettive di tiro (esclusi Stati Uniti e Canada).
2. La copertura assicurativa, per quanto riguarda le attività di tiro, ha inizio e termina con l'arrivo e la partenza dal luogo di tiro, di lavoro o di ritrovo designato dal comitato direttivo della società o dell'associazione, dalle sue organizzazioni, dai suoi incaricati o dai suoi istruttori..
3. I giovani tiratori e gli adolescenti fino al compimento del 20° anno di età, nonché il personale di servizio e ausiliario retribuito e non assicurato secondo la LAINF, godono di copertura assicurativa per il tragitto più diretto tra il luogo di residenza e il poligono di tiro (o il luogo del corso). Sono inclusi i danni materiali personali causati dall'uso di biciclette, motocicli ed e-bike. È coperto anche il tragitto diretto verso i corsi di orientamento e istruzione stabiliti dalla direzione del tiro..
4. Tutto il personale di servizio e ausiliario è assicurato per tutta la durata della manifestazione per il tragitto più diretto tra i luoghi di tiro e di lavoro decentralizzato (senza assicurazione di responsabilità civile).

Art. 4 Esclusioni

Sono esclusi dalle prestazioni assicurative:

1. Il tiro con mortai e cartucce esplosive.
2. Danni causati da o con armi antiche o da collezione.
3. Tutti i lavori di ricarica delle munizioni.
4. Eventi bellici, terrorismo e terremoti.
5. Risse, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, tumulti e sommosse) e le misure adottate per contrastarli, nonché reati o delitti commessi intenzionalmente e i tentativi di commetterli.
6. Puri danni patrimoniali.
7. Diritti derivanti da una responsabilità contrattuale che va oltre le disposizioni di legge o per inadempimento di obblighi assicurativi legali o contrattuali.
8. Gli eventi e le organizzazioni di cui all'art. 32 sono coperti solo mediante la stipula di un'assicurazione speciale.

9. Gli sport definiti dall'LAINF/SUVA come sport rischiosi/pericolosi, come ad esempio boxe, alpinismo, deltaplano, paracadutismo, volo con parapendio, canyoning, bungee jumping, base jumping, partecipazione a gare e allenamenti su circuiti con veicoli a motore e motoscafi (escluso il karting con velocità inferiori a 100 km/h).
10. Richieste di risarcimento derivanti dall'uso di biciclette elettriche, veicoli elettrici, motocicli, veicoli a motore e rimorchi.
11. Richieste di risarcimento a seguito di abbattimento di alberi, trasporto e lavorazione del legno nelle segherie, lavori di brillamento e utilizzo di macchine edili.
12. Le persone che non sono soggette alla previdenza sociale svizzera sono escluse dalla copertura infortuni.
13. Imprenditori autonomi e professionisti, di cui il contraente si avvale come subappaltatori e simili.
14. Danni e incidenti dovuti all'utilizzo di aeromobili.
15. Danni e incidenti che si verificano durante il servizio militare.
16. Incidenti causati da radiazioni irradianti di qualsiasi tipo.
17. Infortuni conseguenti a interventi medici o chirurgici non resi necessari da un infortunio assicurato.

Art. 5 Prevenzione dei danni

1. La responsabilità individuale dei tiratori sportivi e dei funzionari prevale su tutte le misure comportamentali.
2. In ogni disciplina del tiro sportivo praticata, occorre rispettare le norme di sicurezza e protezione del DDPS, della SUVA e delle federazioni nazionali.
3. Le attività di tiro devono essere condotte da un responsabile qualificato (monitore di tiro, responsabile dei giovani tiratori, istruttore di tiro, responsabile della sicurezza).
4. Un installazione di tiro (fissa o temporanea) può essere utilizzata solo se soddisfa i requisiti strutturali richiesti, se sono state adottate tutte le misure di protezione e sicurezza e se è stato collaudato nella sua totalità da un esperto (esperto federale di poligoni di tiro, ufficiale federale di tiro o autorità cantonale competente).

La stessa normativa si applica agli impianti di tiro fissi e temporanei (i cosiddetti impianti di tiro sportivo) che non sono a disposizione per il tiro fuori servizio. I controlli successivi devono essere effettuati ogni 5-10 anni a spese dei gestori.

5. Al momento del collaudo viene stabilito quale munizione (calibro massimo) può essere utilizzata nell'impianto di tiro in questione.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di esercizio per un impianto di tiro è di competenza dei Cantoni.

7. Durante le esercitazioni di tiro, i tiratori, i funzionari e tutte le persone presenti nel poligono di tiro devono indossare una protezione acustica adeguata (cfr. anche punto 8, ad eccezione del tiro con la balestra e con l'arco). Negli impianti di tiro devono essere applicate ulteriori misure di protezione (dispositivi di segnalazione, barriere, deflettori di bossoli, raccoglitori di bossoli, occhiali protettivi, protezione delle vie respiratorie e della pelle durante la manutenzione dei sistemi di raccolta dei proiettili dai cassoni recuperatori, ecc.).
8. Protezione dell'udito
Requisiti generali: sono ammessi esclusivamente dispositivi di protezione dell'udito che siano stati sottoposti a prova secondo la norma SN EN 352 e che presentino un'attenuazione acustica SNR superiore a 25 dB. Si può presumere che i dispositivi di protezione dell'udito dell'esercito soddisfino questo requisito.
 - a) Per le esercitazioni federali, il tiro libero e il tiro con armi d'ordinanza, la SAT (DDPS/Forze terrestri) prescrive obbligatoriamente l'uso di protezioni acustiche a cuffia.
 - b) Nel tiro sportivo (altre attività di tiro), la protezione dell'udito è interamente sotto la responsabilità del tiratore stesso.
 - c) L'USS raccomanda l'uso di dispositivi di protezione acustica a cuffia adeguati e funzionanti.
 - d) I tappi auricolari sono accettati come dispositivi di protezione dell'udito se soddisfano i requisiti generali e se l'utente è istruito sul loro corretto utilizzo.
 - e) I dispositivi di protezione acustica personalizzati (otoplastici) devono soddisfare i requisiti generali. Inoltre, la loro efficacia protettiva deve essere verificata sulla persona dopo il primo adattamento e successivamente ogni 3 anni.
 - f) In caso di sinistro, la persona danneggiata deve dimostrare l'efficacia protettiva dei dispositivi di protezione dell'udito indossati.

Art. 6 Obblighi in caso di sinistro

1. Obbligo di notifica:
Se si verifica un sinistro le cui conseguenze previste possono riguardare l'assicurazione o se vengono avanzate pretese di responsabilità civile nei confronti di una persona assicurata, il contraente è tenuto a informare immediatamente l'assicuratore. Contemporaneamente alla notifica all'assicuratore devono, a seconda della competenza, essere informati, l'assicuratore LAINF o LAMal, l'AM o le assicurazioni private.
Se a seguito di un sinistro si verifica il decesso di una persona assicurata, l'assicuratore deve essere informato tempestivamente, in modo che possa valutare e se necessario disporre l'autopsia prima del funerale, ricorrendo a un medico da lui designato. Se l'autopsia viene rifiutata o resa impossibile a causa di una segnalazione tardiva, l'assicuratore ha il diritto di rifiutare qualsiasi prestazione.
2. Se l'assicurato è responsabile in tutto o in parte, l'assicuratore si fa carico al suo posto del risarcimento del danno, a propria discrezione, in via extragiudiziale o giudiziale. La persona assicurata o i suoi superstiti che fanno valere il diritto alle prestazioni esonerano ospedali, medici, altri fornitori di prestazioni, autorità, compagnie o istituti di assicurazione, in particolare l'assicurazione invalidità e gli istituti di previdenza professionale, dal segreto professionale e consentono loro di fornire all'assicuratore competente tutte le informazioni relative all'evento denunciato. Questo consenso è indipendente dal riconoscimento di un diritto alle prestazioni assicurative.

3. Se, in mancanza di un accordo amichevole con la parte lesa in merito al risarcimento del danno, viene intentata un'azione civile contro l'assicurato o l'assicuratore, quest'ultimo si fa carico della conduzione della controversia e sostiene tutte le spese che ne derivano ai sensi dell'art. 24. In tal caso, l'assicurato è tenuto a trasmettere all'assicuratore, immediatamente dopo averli ricevuti, tutti i documenti giuridici ed extragiudiziali relativi alla controversia legale e a conferire la necessaria procura all'avvocato designato dall'assicuratore.
4. L'assicurato non è autorizzato, senza previo consenso dell'assicuratore, a cedere i propri diritti nei confronti di terzi danneggiati o dei loro aventi diritto, a riconoscere o respingere, in linea di principio o nella loro entità, le richieste di risarcimento danni avanzate nei suoi confronti, a concludere transazioni, a effettuare pagamenti o ad avviare azioni legali. Il primo soccorso prestato dall'assicurato e l'accertamento del danno subito non sono considerati come riconoscimento di responsabilità.
5. L'assicurato è tenuto a cedere all'assicuratore i diritti che vanta nei confronti di terzi, persone tenute al risarcimento a causa di un evento che comporta la sua responsabilità civile, fino a concorrenza dell'importo dell'indennizzo corrisposto.
6. L'assicurato che non adempie a tali obblighi, omette di fornire le informazioni o i documenti richiesti dall'assicuratore con riferimento alle conseguenze del ritardo o fornisce intenzionalmente informazioni false, perde ogni diritto alla prestazione dell'assicuratore per il sinistro in questione, salvo violazione del contratto non imputabile all'assicurato ai sensi dell'art. 45 della legge sul contratto di assicurazione..
7. L'assicuratore competente è autorizzato a verificare o far verificare, con i mezzi che ritiene opportuni e nel rispetto della sfera privata dell'assicurato, la legittimità dell'incapacità lavorativa e l'adeguatezza delle cure mediche.
Se l'assicurato non intende sottoporsi alle cure mediche adeguate e ragionevoli, dalle quali ci si può aspettare un netto miglioramento della sua capacità lavorativa, perde il diritto alle prestazioni.

Art. 7 Riduzioni, richieste di rimborso, condizioni di prescrizione.

1. Le prestazioni assicurative possono essere ridotte o chieste in restituzione:
 - a) Se il danno è stato causato da violazioni delle disposizioni di cui all'art. 5.
 - b) In caso di mancato rispetto degli obblighi in caso di sinistro (vedi in particolare l'art. 6), ad eccezione delle violazioni contrattuali non imputabili all'assicurato ai sensi dell'art. 45 della legge sul contratto di assicurazione.
 - c) Se l'assicuratore sostiene costi maggiori a causa della violazione dell'obbligo di notifica.
2. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni non vengono ridotte in caso di colpa grave secondo la definizione della LAINF, a meno che l'infortunio non sia avvenuto sotto l'effetto di alcol o droghe.
3. Se l'evento assicurato è solo una delle cause del decesso, dell'invalidità, dell'incapacità lavorativa temporanea, della degenza ospedaliera e delle cure mediche, le prestazioni saranno ridotte in proporzione alla responsabilità degli altri fattori, da valutare sulla scorta delle perizie mediche.
4. I diritti nei confronti dell'assicuratore cadono in prescrizione dopo 5 anni dal giorno del sinistro.

Art. 8 Premi

1. L'anno di cumputo corrisponde all'anno civile. Gli assicurati che aderiscono nel corso dell'anno devono versare l'intero premio annuale integralmente.
2. Il calcolo del numero dei soci viene effettuato direttamente dall'USS sulla base dei dati amministrativi delle società e delle federazioni della FST e dei registri dei soci delle altre federazioni affiliate all'USS.
3. I premi sono dovuti al 1° maggio di ogni anno. Il termine di pagamento è di 30 giorni
4. Se il premio non viene pagato entro il termine di pagamento, il contraente viene sollecitato a versarlo entro 14 giorni. Se il premio non viene pagato entro tale termine, l'USS è esonerata da ogni obbligo di prestazione.

B. Assicurazione infortuni

L'assicurazione contro gli infortuni per le spese ospedaliere, mediche, terapeutiche e di trasporto è sussidiaria rispetto a qualsiasi altra assicurazione privata, pubblica o sociale (ad es. LAINF e LAMal). In caso di dubbio, le spiegazioni si basano sulle direttive LAINF/SUVA.

Art. 9 Concetto d'infortunio

Per infortunio si intende l'effetto dannoso improvviso e involontario di un fattore esterno insolito sul corpo umano, che provoca un danno alla salute fisica, mentale o psichica o la morte.

I seguenti danni fisici, elencati in modo esaustivo, sono equiparati agli infortuni, se non sono chiaramente e indubbiamente attribuibili a una malattia o a una degenerazione, anche in assenza di cause esterne insolite:

- a. Fratture ossee
- b. Lussazioni articolari
- c. Lesioni del menisco
- d. Strappi muscolari
- e. Stiramenti muscolari
- f. Lesioni tendinee
- g. Lesioni legamentose
- h. Lesioni del timpano

Non costituiscono malattie di ogni genere e lesioni fisiche ai sensi del capoverso 2, i danni non accidentali a cose che sono state utilizzate a seguito di una malattia e che sostituiscono una parte del corpo o una funzione corporea.

Art. 10 Infortuni assicurati

Sono considerati eventi assicurati gli infortuni che si verificano durante l'esercizio o lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 delle CGA. È fatta salva la stipula di un'assicurazione speciale ai sensi degli articoli da 30 a 33 delle CGA.

Art. 11 Prestazioni assicurative

1. Inabilità lavorativa temporanea (indennità giornaliera):
 - a) Per il periodo di cura medica (domeniche e i giorni festivi compresi), ma non oltre i 5 anni dal giorno dell'infortunio, l'assicuratore versa l'indennità giornaliera concordata secondo la tabella di garanzia in allegato in caso di incapacità lavorativa totale temporanea. Il diritto decorre dal giorno in cui è stata richiesta per la prima volta assistenza medica ed è stata accertata l'incapacità lavorativa, ma non prima del giorno successivo all'infortunio.
 - b) In caso di incapacità lavorativa parziale, l'indennità giornaliera viene proporzionalmente ridotta.
 - c) Il diritto all'indennità giornaliera cessa anticipatamente se dal proseguimento delle cure mediche non è più prevedibile alcun miglioramento significativo dello stato di salute della persona assicurata o se viene erogata una prestazione d'invalidità ai sensi del punto 4 (di seguito).
2. Spese ospedaliere, mediche e terapeutiche:

La copertura delle spese sostenute per il trattamento medico di infortuni è valida nell'ambito delle prestazioni e delle tariffe previste dalla LAINF o dalla LAMal (ad es. degenza ospedaliera in reparto comune), ma per un massimo di 5 anni dalla data dell'infortunio.

La partecipazione ai costi addebitata da un assicuratore privato o sociale (franchigia, quota a carico dell'assicurato e contributo alle spese di degenza ospedaliera) non viene assunta.

Se al momento dell'infortunio non sussiste alcuna altra assicurazione per le spese mediche, l'USS si fa carico delle spese sopra menzionate per le cure mediche fino al limite di prestazione assicurato, conformemente alla tabella delle garanzie riportata in allegato.
3. Spese di trasporto:

L'assicuratore rimborsa le spese di trasporto della persona infortunata, nella misura in cui siano adeguate e necessarie dal punto di vista medico e siano direttamente correlate alle cure mediche, fino al massimale indicato nella tabella delle garanzie in allegato.

4. Caso di invalidità:

- a) Se entro cinque anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza dello stesso si verifica un'invalidità presumibilmente permanente, l'USS versa un'indennità di invalidità secondo la tabella di garanzia riportata in allegato; in caso di invalidità parziale, versa una parte dell'indennità corrispondente al grado di menomazione.
- b) Nei casi elencati di seguito, il grado di invalidità viene determinato in modo vincolante:
- | | |
|--|-------|
| Perdita totale o incapacità totale all'uso di entrambe le braccia o mani | 100 % |
| perdita di entrambe le gambe o piedi | 100 % |
| di un braccio o di una mano e contemporaneamente di una gamba o di un piede | 100 % |
| perdita totale della vista in entrambi gli occhi | 100 % |
| disturbo mentale incurabile che impedisce qualsiasi attività lavorativa | 100 % |
| Perdita o completa incapacità di utilizzo del braccio nella parte superiore | 70 % |
| dell'avambraccio o della mano | 60 % |
| del pollice | 22 % |
| dell'indice | 15 % |
| di un altro dito | 8 % |
| di una gamba sopra il ginocchio | 60 % |
| di una gamba nell'articolazione del ginocchio o nella parte inferiore | 50 % |
| di un piede | 40 % |
| di un alluce | 8 % |
| un altro dito del piede | 3 % |
| di un occhio | 30 % |
| tuttavia, se la vista dell'altro occhio era già stata persa prima del verificarsi dell'evento assicurativo | 50 % |
| dell'udito ad entrambe le orecchie | 60 % |
| dell'udito ad un orecchio | 15 % |
| se tuttavia l'udito dell'altro orecchio era già compromesso prima del verificarsi del caso assicurativo | 30 % |
- c) In caso di perdita solo parziale o di incapacità solo parziale, si applica un grado di invalidità corrispondentemente ridotto.
- d) In caso di perdita simultanea o di incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo, il grado di invalidità viene determinato sommando le percentuali. Tuttavia, esso non può mai superare il 100%.
- e) Se parti del corpo erano già state completamente o parzialmente perse o rese inutilizzabili prima dell'infortunio, il grado di invalidità preesistente calcolato secondo le regole di cui sopra viene detratto da quello risultante dopo l'infortunio.
- f) Per i disturbi psichici o nervosi viene concesso un indennizzo solo se essi sono riconducibili a un danno organico al sistema nervoso causato dall'incidente.
- g) Se il grado di invalidità non può essere determinato sulla base della tabella e delle disposizioni di cui sopra, esso viene stabilito sulla base dei referti medici secondo la scala riportata nell'allegato 3 (Valutazione dei danni all'integrità fisica) dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

h) Il grado di invalidità viene fissato quando le condizioni della persona ferita vengono considerate definitive dal punto di vista medico.

i) L'indennizzo per un'invalidità superiore al 25% aumenta come segue, secondo la tabella sottostante (scala di invalidità crescente):

da %	a %	da %	a %	da %	a %	da %	a %	da %	a %
26	28	41	73	56	130	71	205	86	280
27	31	42	76	57	135	72	210	87	285
28	34	43	79	58	140	73	215	88	290
29	37	44	82	59	145	74	220	89	295
30	40	45	85	60	150	75	225	90	300
31	43	46	88	61	155	76	230	91	305
32	46	47	91	62	160	77	235	92	310
33	49	48	94	63	165	78	240	93	315
34	52	49	97	64	170	79	245	94	320
35	55	50	100	65	175	80	250	95	325
36	58	51	105	66	180	81	255	96	330
37	61	52	110	67	185	82	260	97	335
38	64	53	115	68	190	83	265	98	340
39	67	54	120	69	195	84	270	99	345
40	70	55	125	70	200	85	275	100	350

Se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS, la progressione di cui alla tabella precedente non si applica..

5. In caso di morte:

- a) Se l'infortunio provoca il decesso dell'assicurato immediatamente o entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, l'assicuratore versa, previa deduzione degli eventuali indennizzi già versati per invalidità, un importo secondo la tabella delle garanzie riportata in appendice.
- b) Inoltre, viene corrisposto un indennizzo funerario secondo la tabella di garanzia riportata in appendice.

6. Somma assicurata (indennizzo complessivo) per evento:

La somma assicurata concordata secondo la tabella delle garanzie si applica per ogni singolo evento, anche nel caso in cui più persone rimangano ferite, invalide o decedute a causa dello stesso evento.

C. Assicurazione casco per attrezzature sportive

Art. 12 Copertura

Le persone assicurate ai sensi dell'art. 1 sono coperte per i danni alle loro attrezzature sportive personali, all'abbigliamento e all'equipaggiamento personale necessario per la pratica del tiro sportivo.

Art. 13 Danni assicurati

Sono considerati danni i danneggiamenti o le distruzioni imprevisti e/o improvvisi causati da una causa esterna, ovvero da un'azione esterna sugli oggetti assicurati, riconducibili esclusivamente all'attività di tiro.

Art. 14 Prestazioni assicurative

1. Per i danni assicurati, l'USS rimborsa i costi di riparazione o, in caso di danno totale, il valore attuale del danno comprovato, fino a un massimo dell'importo indicato nella tabella di garanzia allegata. Se l'importo del danno supera i CHF 500, è necessario presentare preventivamente all'USS un preventivo dei costi.
2. Franchigia: CHF 200.

Art. 15 Danni non assicurati

1. Danni causati da incendio, eventi naturali, furto (inclusi smarrimento, perdita, o lasciati inavvertitamente sul posto) e acqua.
2. Danni causati a dispositivi ottici di mira, apparecchi ottici, dispositivi di protezione dell'udito, munizioni, tunnel di tiro, installazioni di marcazione elettronica, materiale per bersagli, impianti di tiro al bersaglio compresi i relativi accessori e dispositivi come i recuperatori di piombo.
3. Danni ad attrezzature sportive considerate oggetti d'arte e ad armi antiche.
4. Danni causati da difetti di costruzione, affaticamento dei materiali, usura, manutenzione inadeguata, uso improprio e frecce..
5. Danni causati esplicitamente o intenzionalmente o per grave negligenza dagli assicurati.
6. Danni a cose affidate.
7. Danni alle attrezzature sportive imputabili enequivocabilmente dalle munizioni utilizzate.
8. Danni causati dalla natura o dalla qualità difettosa dell'oggetto stesso.
9. Danni causati dalla distruzione o dal danneggiamento in occasione di operazioni di pulizia, riparazione o ripristino dell'oggetto assicurato effettuato da terzi.

D. Assicurazione di responsabilità civile

Art 16 Oggetto dell'assicurazione

Principio

L'assicurazione di responsabilità civile aziendale tutela il patrimonio delle persone assicurate contro le pretese di responsabilità civile legali di terzi. Salvo diversamente concordato, la copertura assicurativa comprende:

- il rischio di investimento, ovvero danni derivanti dalla proprietà o dal possesso di terreni, edifici, locali e impianti;
- il rischio operativo, ovvero i danni derivanti da processi operativi o lavorativi all'interno dell'area aziendale o in ambienti di lavoro esterni;
- il rischio di prodotto, ovvero i danni derivanti dalla produzione e dalla fornitura di prodotti immessi sul mercato e dalle prestazioni lavorative.

Estensione della copertura

È assicurata la responsabilità civile dell'assicurato derivante da:

- Danni alle persone (morte, lesioni o altri danni alla salute delle persone);
- Danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose). Il deterioramento di una cosa senza compromissione della sua integrità non è considerato un danno materiale. Sono equiparati ai danni materiali l'uccisione, la lesione o qualsiasi altro danno alla salute degli animali, nonché la loro perdita.

Sono inoltre assicurati:

Terreni, edifici

1. la responsabilità civile per danni imputabili a terreni, edifici, locali e impianti (ad eccezione della proprietà per piani) che servono, anche solo in parte, all'azienda assicurata. Non sono considerati al servizio dell'azienda i terreni e gli edifici destinati all'investimento patrimoniale.

Impatto ambientale

2. Richieste di risarcimento per danni a persone e cose, nonché costi di prevenzione dei danni in relazione a un impatto ambientale ai sensi dell'art. 25 delle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Costi per la prevenzione dei danni

3. Spese sostenute per prevenire danni ai sensi dell'art. 25 cpv. e delle CGA.

Rischi secondari

4. la responsabilità civile derivante da:
 - la partecipazione a fiere o esposizioni;
 - Strutture come il ristorante del personale;
 - Circoli sportivi e ricreativi aziendali.

Clausole contrattuali

Per il resto, l'entità della copertura è regolata dalla presente CGA, da eventuali condizioni supplementari e/o allegati, dalle disposizioni della polizza e dai supplementi.

Art. 17 Campo di applicazione temporale

Principio

1. L'assicurazione copre i danni che si verificano durante la durata del contratto e che vengono segnalati all'USS entro e non oltre 60 mesi dalla scadenza del contratto.

Data del verificarsi del danno

2. Il momento in cui si verifica il danno è quello in cui viene constatato per la prima volta. In caso di dubbio, un danno alla persona si considera verificato nel momento in cui la persona lesa consulta per la prima volta un medico a causa dei sintomi del danno alla salute in questione, anche se il nesso causale viene accertato solo in un secondo momento.
Per i costi di prevenzione dei danni si considera come momento di insorgenza, quello in cui viene constatato per la prima volta che un danno è imminente.

Danni seriali

3. Tutti i danni di una serie di sinistri ai sensi dell'art. 28 n. 3 cpv. 1 CGA si considerano verificatisi nel momento in cui si è verificato il primo sinistro ai sensi del precedente n. 2. Se il primo sinistro di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, tutti i diritti di questa serie sono esclusi dalla copertura assicurativa.

Danni precedenti

4. La responsabilità civile per danni causati prima dell'inizio del contratto è coperta dall'assicurazione se l'assicurato dimostra che, al momento della stipula del contratto, non era a conoscenza, in buona fede, di un'azione o di un'omissione che comportasse responsabilità civile. Ciò vale anche per l'assicurazione della responsabilità civile derivante da danni seriali ai sensi dell'art. 28 comma 3 n. 1 delle CGA, se i danni appartenenti a una serie sono stati causati prima dell'inizio del contratto.
Nella misura in cui i danni di cui al paragrafo precedente sono coperti da un'eventuale assicurazione precedente, il presente contratto garantisce una copertura della differenza di somma nell'ambito delle sue disposizioni (assicurazione complementare). Le prestazioni dell'assicurazione precedente hanno la precedenza sul presente contratto e vengono detratte dalla somma assicurata del presente contratto.

Modifica del campo di copertura

5. Se durante il periodo contrattuale si verifica una variazione dell'ambito di copertura (compresa la variazione della somma assicurata e/o della franchigia), si applica per analogia il precedente punto 4 cpv. 1.

Art. 18 Costi di prevenzione danni

Principio

Se, in relazione a un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o danni materiali assicurati, la copertura assicurativa si estende anche, in deroga all'art. 27k e o delle CGA o a un'altra disposizione che si applicherebbe in sostituzione, alle spese che incombono alla persona assicurata in ragione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione dei danni), ma non in ragione delle misure prese dopo la scomparsa del pericolo, p. es. il richiamo, il ritiro o l'eliminazione di prodotti difettosi.

Esclusioni

Sono escluse dall'assicurazione:

- le misure di prevenzione di danni che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l'eliminazione dei difetti e dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati;
- le persone assicurate sono tenute a limitare tutti i rischi che potrebbero provocare un danno e che sarà richiesto dall'USS Assicurazioni, ciò un tempo ragionevole e a proprie spese. Tali spese sono escluse dalla copertura;
- le misure di prevenzione adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di spese di prevenzione di danni in relazione a pregiudizi dell'ambiente, ai sensi dell'art 25 lett. e) CGA.

Art. 19 Danni agli impianti e alle apparecchiature di telecomunicazione noleggiati o in leasing

Principio

In deroga parziale all'art. 27, lett. k) CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti da danni causati alle seguenti attrezzature nolleggiate o in leasing:

- apparecchi telefonici fissi, segreterie telefoniche;
- telefax;
- videocitofoni, impianti per videoconferenze;
- centrale dell'immobile (impianti interni) come pure i cavi che servono gli impianti e apparecchi.

Eclusioni

Sono escluse dalla copertura assicurativa le pretese derivanti da danni:

- a telefoni mobili, cercapersone, pager, segnalatori di chiamata (beeper), computer personali e relative periferiche, server, reti centrali di cablaggio;
- da incendio, fumo, fulmine, esplosione, piene, inondazioni, uragani (vento a più di 75 km/h che sradica alberi e scopercchia i tetti delle case nelle immediate vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, frane e scoscendimenti di terreno;
- in seguito a furto;
- dalle acque fuoriuscite dalle condotte d'acqua che servono esclusivamente all'impresa assicurata, dagli impianti e dagli apparecchi ad esse collegate, dagli acquari, dalle fontane ornamentali, a prescindere dalla causa della fuoriuscita;
- dall'acqua piovana, dall'acqua risultante dal fondersi della neve e del ghiaccio, se l'acqua è penetrata all'interno dell'edificio attraverso il tetto, le grondaie o dalle tubazioni di scarico esterne, dal rigurgito delle acque fognarie, come pure delle falde freatiche.

Art. 20 Viaggi d'affari in tutto il mondo compresi gli USA e Canada

Principio

In deroga parziale all'art. 3, Lett a CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti dai danni che si verificano in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada, e causati da una persona assicurata nell'esecuzione dei suoi compiti (esclusi lavori di montaggio, manutenzione e riparazione) durante viaggi e soggiorni d'affari effettuati nell'interesse dell'impresa assicurata e la cui durata non supera i sessanta giorni.

Esclusioni

Non sono assicurati, oltre a quanto previsto dall'articolo 25 CGA:

- danni correlati al danno ambientale;
- i danni cagionati da veicoli a motore compresi quelli a noleggio.

Art. 21 Danni causati a veicoli terrestri e nautici causati da carico/scarico

Principio

In deroga parziale dell'art 27, lett. k) CGA, l'assicurazione si estende altresì alle prestazioni derivanti dai danni causati:

- a) a veicoli terrestri e nautici, sovrastrutture e semirimorchi compresi, dal carico e dallo scarico di merci varie.
Sono considerati merci varie, le cose che vengono caricate o scaricate individualmente, quali le macchine, gli apparecchi, gli elementi di costruzione (porte, finestre, elementi di carpenteria), le palette (bancali) e i recipienti di ogni genere (casce, gabbie, contenitori, vasche, botti, bidoni, taniche, ecc.).
- b) ad autobotti e autocisterne dalle operazioni di riempimento o di svuotamento di prodotti solidi o liquidi.

Esclusioni

A complemento dell'art 27 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni causati:

- a) ad aeromobili e materiale rotabile delle ferrovie;
- b) a veicoli terrestri e nautici che una persona assicurata ha preso in prestito, locazione o leasing;
- c) a dei veicoli terrestri e nautici dal carico e dallo scarico di merci alla rinfusa (con riserva della lett. b) al paragrafo Principio). Sono considerate merci alla rinfusa, le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiali di scavo e residui;
- d) a veicoli terrestri e nautici in seguito a sovraccarico o eccessivo riempimento;
- e) a recipienti (escluse le sovrastrutture e i semirimorchi di cui alla lett. b) al paragrafo Principio), come pure alle merci manipolate, dal carico e dallo scarico di veicoli.

Art. 22 Locali in affitto

Principio

A deroga parziale dell'art 25 lett. k) CGA o di una regolamentazione sostitutiva, l'assicurazione comprende anche le pretese per i danni:

- a fondi, edifici e locali presi in affitto o in leasing che servono all'impresa assicurata;
- a parti di edifici o locali usati in comune con altri locatori, titolari di un contratto leasing o con il proprietario.

Strutture

Sono coperti anche i danni usati congiuntamente:

- a impianti di riscaldamento e d'alimentazione di acqua calda;
- a scale mobili, ascensori e montacarichi;
- a impianti di climatizzazione, d'aereazione ed impianti sanitari.

Danni causati da ignoti

Nei casi di danni per i quali non è possibile identificare l'autore, la copertura assicurativa è limitata alla parte del danno per la quale l'assicurato è responsabile ai sensi del contratto di noleggio, leasing o affitto.

Esclusioni

A complemento dell'art 27 CGA, sono esclusi dalla copertura assicurativa i sinistri derivanti da:

- danni a beni che avrebbero potuto essere assicurati contro i danni alla proprietà;
- danni coperti da un'altra polizza assicurativa;
- danni a vetrate (come finestre e vetrine, pavimenti in vetro, tetti, porte, pareti);
- danni causati dalla graduale esposizione all'umidità o danni che si verificano gradualmente a causa dell'usura;
- spese per il ripristino di un oggetto dopo la sua alterazione intenzionale da parte di una persona assicurata o su sua istigazione.

Art. 23 Assicurazione di responsabilità civile del committente

Principio

La copertura si estende alle richieste di risarcimento derivanti da danni a terreni, edifici e altre opere di proprietà di terzi causati da lavori di demolizione, movimento terra e costruzione, che vengono avanzate nei confronti dell'assicurato nella sua qualità di proprietario dell'edella struttura.

Sono esclusi i danni:

- in relazione a opere il cui costo totale di costruzione è superiore a CHF 100'000 per oggetto; (i progetti di costruzione composti da più lotti di costruzione o che sono correlati per natura e realizzati nella stessa fase di costruzione sono considerati un oggetto unico);
- che riguardano il progetto di costruzione stesso o la proprietà o fondo associati;
- in relazione a strutture contigue/collegate a opere di terzi;
- in relazione a strutture su pendenze superiori al 25 % o sulle rive dei laghi;
- in relazione a strutture per le quali vengono eseguiti lavori di perforazione, palificazione e vibrazione (per fondamenta su pali e recinzioni dello scavo);
- a causa della riduzione della portata o del prosciugamento di una sorgente;
- in relazione alle strutture per le quali viene effettuato un abbassamento del livello della falda freatica;
- in relazione alle strutture dove per qualsiasi ragione viene effettuato un brillamento (esclusa il brillamento di massi erratici);
- che concernono lavori di sottomurazioni, consolidamento di fondazioni e avanzamento a pressione o palizzate, larsen.

Art. 24 Veicoli a motore

Principio

L'assicurazione copre la responsabilità in qualità di detentore e/o risultante dall'utilizzo di veicoli a motore (p.es. carrello elevatore) non immatricolati, per i quali non sussiste alcun obbligo di assicurazione ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale o che beneficino di un attestato assicurativo ai sensi degli artt. 32 e 33 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV), nell'ambito di corse effettuate conformemente alla legislazione in vigore.

Somma assicurata

La copertura è limitata alla parte del risarcimento che eccede la somma assicurata dalla polizza assicurativa che ha emesso la targa (assicurazione integrativa). Questa restrizione non si applica se tali veicoli vengono utilizzati senza targhe o con targhe di immatricolazione non in conformità con la normativa sulla circolazione stradale.

Art. 25 Impatti ambientali

Definizione

- a) Il deterioramento ambientale è definito come l'alterazione prolungata dello stato naturale dell'aria, dell'acqua (comprese le falde acquifere), del suolo, della flora o della fauna attraverso le emissioni, a condizione che tale alterazione possa o abbia provocato effetti dannosi o di altro tipo sulla salute umana, sulla proprietà o sugli ecosistemi.

il legislatore definisce «danno ambientale» una situazione anche considerata come un deterioramento ambientale.

Requisiti di copertura

- b) Le lesioni corporali e i danni alla proprietà correlati a danni ambientali sono coperti solo se il danno è il risultato di un evento singolo, improvviso e imprevisto che esige anche un'azione immediata, come la segnalazione all'autorità responsabile, l'allerta alla popolazione e l'avvio di misure di prevenzione o limitazione dei danni.

Non si accorda copertura assicurativa:

- se solo più eventi con effetti simili, insieme (ad esempio, occasionali infiltrazioni di sostanze nocive nel terreno sotto forma di goccioline, ripetute fuoriuscite di liquidi da contenitori mobili) attivano misure nel senso sopra menzionato, che non sono necessarie per singoli eventi di questo tipo;
- per l'effettivo danno ambientale;
- per le pretese relative a siti contaminati.

Esclusioni

- c) sono escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento relative a danni ambientali causati da impianti di stoccaggio, lavorazione, trasporto o smaltimento di rifiuti, altri prodotti di scarto o materiale riciclato, a condizione che tali impianti siano di proprietà del contraente o siano gestiti da lui o per suo conto.
- d) danni ai campi e alle foreste, alle falde acquifere e altri danni ambientali causati dalle attività di tiro.

Tuttavia, esiste una copertura assicurativa per le strutture di proprietà aziendale per:

- compostaggio o stoccaggio a breve termine di rifiuti o altri prodotti di scarto;
- depurazione o pretrattamento delle acque di scolo.

Costi di prevenzione dei danni

- e) Se in relazione a un pericolo ambientale si verificano danni alle persone o alle cose assicurate, l'USS copre anche i costi che per legge sono a carico dell'assicurato e che sono causati da misure appropriate e immediate per prevenire tale pericolo (costi di prevenzione dei danni).

Esclusioni

Non sono assicurate

- Misure di prevenzione dei danni che consistono in attività facenti parte del corretto adempimento del contratto, come la riparazione di difetti e danni ai beni fabbricati o forniti o a lavori eseguiti;
- Costi di prevenzione dei danni derivanti da eventi causati da veicoli a motore, imbarcazioni e aeromobili, nonché dalle loro parti o accessori, che non sono assicurati ai sensi del presente contratto;
- Costi per la prevenzione dei danni in relazione a danni nucleari ai sensi della Legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare, nonché in relazione all'esposizione o agli effetti di radiazioni ionizzanti o raggi laser.

Questa limitazione non si applica ai costi di prevenzione dei danni correlati all'esposizione ai raggi laser derivanti dall'uso di dispositivi e apparecchiature delle classi laser 1, 2, 3A e 3B.

- Costi per il ritiro o la restituzione della merce ai sensi dell'art. 27 q CGA;
- Costi per l'eliminazione di una condizione pericolosa ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 2 delle CGA;
- Spese per l'individuazione di perdite, malfunzionamenti e cause di danni, svuotamento e riempimento di sistemi, contenitori e tubazioni, nonché costi per riparazioni e modifiche degli stessi (ad esempio, costi di risanamento).

Misure a carico degli assicurati

f) Gli assicurati sono tenuti a garantire che:

- la produzione, la lavorazione, il trattamento, la raccolta, lo stoccaggio, la pulizia e lo smaltimento delle sostanze pericolose per l'ambiente vengono effettuati nel rispetto delle normative legali e ufficiali;
- gli impianti o le attrezzature utilizzate per le attività sopra menzionate, compresi i sistemi di sicurezza e di allarme, devono essere sottoposte a manutenzione professionale, controllate e tenute in funzione nel rispetto delle normative tecniche, legali e ufficiali;
- gli ordini e le decisioni ufficiali per le ristrutturazioni/risanamenti e misure analoghe vengono rispettate entro i termini prescritti.

Manutenzione dei cassoni di recupero piombo

Gli operatori dei poligoni di tiro sono responsabili della manutenzione regolare e corretta. Le specifiche di manutenzione dei produttori sono vincolanti e devono essere rigorosamente rispettate.

Art. 26 Danni agli oggetti affidati

In parziale modifica dell'art. 27 i, i danni alle cose affidate, affittate o locate, nonché alle cose sulle quali la persona assicurata esegue lavori diretti, sono assicurati fino a una somma di CHF 2'000.

Esclusioni: non sono assicurati:

- danni a beni assicurati contro altri danni materiali (assicurazione sulla proprietà, assicurazione tecnica o altro);
- danni a veicoli terrestri, acquatici o aerei. Sono tuttavia, coperti i danni alle biciclette (esclusi altri veicoli equivalenti);
- danni a oggetti di valore, titoli, documenti, progetti, libretti di risparmio, metalli preziosi grezzi, monete, medaglie, pietre preziose sciolte e perle non incastonate;
- perdite finanziarie e mancati guadagni come conseguenze di danni alla proprietà.

Beni immobili:

Quando si lavora su oggetti immobili, anche le parti adiacenti nell'area di attività immediata sono considerate oggetti su cui si sta lavorando.

Se una struttura esistente viene puntellata o scavato sotto di essa, oppure se si interviene sui suoi elementi portanti o di supporto, essa viene considerata nella sua interezza come oggetto dell'attività.

Art. 27 Limitazioni dell'ambito di copertura

Sono esclusi dall'assicurazione::

a) Danni Propri

diritto di pretesa:

- del contraente;
- che derivano da lesioni personali subite dall'assicurato (inclusa, ad esempio, la perdita di sostegno);
- da persone che vivono nella stessa economia domestica con la persona assicurata responsabile.

b) Crimini e reati

La responsabilità dell'autore per i danni causati in relazione a crimini o reati o delitti intenzionali.

Danni cagionati in stato di infermità mentale, di alcolismo, di intossicazione o sotto l'effetto di droghe, purché tale condizione sia stata causa del danno.

c) Responsabilità contrattuale, obbligo assicurativo

Pretese derivanti da una responsabilità assunta contrattualmente, che eccede le disposizioni di legge o dal mancato adempimento degli obblighi assicurativi previsti dalla legge o dal contratto.

d) Risarcimento a carattere penale

Pretese derivanti da risarcimento di natura penale.

Sono inoltre esclusi:

- richieste di rivalsa e risarcimento da parte di terzi per i pagamenti effettuati alla parte lesa;
- la responsabilità civile degli assicurati tra loro e nei confronti dei partecipanti di altri club e associazioni, nella misura in cui siano attivi come tali in sport di squadra (ad esempio calcio, pallacanestro, hockey) o in sport da combattimento (ad esempio pugilato, scherma, judo, lotta libera e lotta svizzera);
- Assicurazione di responsabilità civile per danni agli animali utilizzati nell'ambito delle attività della società o dell'associazione
- responsabilità derivante dal possesso e dall'utilizzo di imbarcazioni di qualsiasi tipo.

e) Impatti ambientali

Responsabilità per pretese relative a danni ambientali, nella misura in cui tali danni non siano coperti dalla polizza assicurativa ai sensi dell'art. 25 delle GA.

f) Proprietario dell'edificio

Richieste di risarcimento derivanti da danni a terreni, edifici e altre strutture causati da lavori di demolizione, sterro o costruzione, a condizione che il contraente sia il proprietario dell'edificio.

g) Amianto

Richieste di risarcimento relative all'amianto.

h) Danni prevedibili

Responsabilità per danni il cui verificarsi poteva chiaramente essere previsto dal contraente, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della gestione o della supervisione dell'impresa. Questo vale ugualmente per i danni il cui verificarsi viene implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro, al fine di ridurre i costi, accelerare i lavori o evitare perdite finanziarie.

i) Oggetti affidati, noleggiati, in leasing o lavorati

Pretese per:

- danni a cose che una persona assicurata ha preso in consegna per l'uso, la lavorazione, la custodia o il trasporto o per altri motivi (ad esempio in deposito, per scopi espositivi) oppure che ha preso in locazione o in leasing;
- danni alla proprietà derivanti dall'esecuzione o dall'omissione di un'attività da parte di una persona assicurata su o con essa (ad esempio lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono equiparati ad una tale attività anche la pianificazione e la gestione di progetti, l'emissione di istruzioni e ordini, il monitoraggio e il controllo, nonché lavori simili.

k) Danni a installazioni di tiro e agli accessori

Danni a installazioni di tiro e relative strutture, inventario, tunnel di tiro, sistemi elettronici di marcatura, sistemi di recupero del piombo, materiale di bersagli e installazioni Scatt, inclusi gli accessori.

l) Adempimento del contratto

Le pretese::

- che mirano al risarcimento di danni per inadempimento o inesatta esecuzione dei contratti o pretese sorte in loro vece, in particolare quelle per difetti e danni sorti nei beni fabbricati o forniti dal contraente o per suo conto, oppure nei lavori eseguiti, per una causa inerente alla fabbricazione, alla fornitura o all'esecuzione dei lavori;
- per le spese relative all'accertamento e alla correzione dei difetti e dei danni di cui al paragrafo 1, nonché per le richieste di risarcimento per mancato guadagno e perdite finanziarie derivanti da tali difetti e danni;
- richieste avanzate extracontrattuali e che concorrono o sostituiscono le richieste contrattuali escluse dall'assicurazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

m) Brevetti, licenze, progetti, ecc.

Responsabilità derivante dal trasferimento, a pagamento o meno, di brevetti, licenze, risultati di ricerca, formule, ricette, software o dati elaborabili tramite computer, progetti e piani di costruzione ad altre società non assicurate dal presente contratto.

Il trasferimento di beni contenenti software per il loro controllo non è considerato un trasferimento di software.

n) Perdite patrimoniali

Le pretese di risarcimento derivanti da perdite pecuniarie che non sono attribuibili da una lesione personale o da un danno patrimoniale assicurato arrecato alla parte lesa.

o) Danni nucleari e radiazioni

Assicurazione di responsabilità civile per:

- Danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile per l'energia nucleare;
- Danni derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti o raggi laser.

Questa limitazione non si applica alle richieste di risarcimento derivanti da danni correlati all'esposizione ai raggi laser derivanti dall'uso di dispositivi e apparecchiature laser delle classi 1, 2, 3A e 3B.

p) Spese di richiamo

Spese relative al richiamo o alla restituzione della merce, misure preparatorie necessarie o costi sostenuti per altre misure in sostituzione del richiamo o della restituzione.

q) Veicoli a motore, aeromobili e imbarcazioni

Responsabilità in qualità di proprietario e/o derivante dall'utilizzo di imbarcazioni o aeromobili di qualsiasi tipo per i quali in Svizzera è richiesta per legge un'assicurazione di responsabilità civile, o per i quali è richiesta una cauzione, o che sono immatricolati all'estero.

r) Impianti di trasporto

Responsabilità derivante dall'esistenza e/o dall'esercizio di raccordi ferroviari, funivie di qualsiasi tipo, impianti di risalita per il trasporto di persone (dipendenti o terzi).

s) Personale in prestito a terzi

Responsabilità civile dei dipendenti assunti da terzi in base a un contratto di lavoro (contratto di lavoro o contratto di servizio) stipulato con l'assicurato, o per danni alla proprietà causati a cose di terze persone.

t) Rifiuti e prodotti di scarto

Responsabilità per danni causati da sostanze introdotte in impianti di stoccaggio, lavorazione, trasporto o smaltimento di rifiuti, altri prodotti di scarto o materiale riciclato.

La presente disposizione non si applica alle richieste di risarcimento derivanti da danni agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo.

u) Software

Sono escluse le pretese derivanti dal danneggiamento (ad esempio modifica, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati elaborabili tramite computer, a meno che ciò non sia dovuto a danni assicurati ai supporti dati.

v) **Organismi geneticamente modificati**

La responsabilità per danni dovuti all'impiego di:

- organismi geneticamente modificati o prodotti equivalenti a causa dell'alterazione del materiale genetico;
- organismi patogeni a causa delle loro proprietà patogene.

A condizione che l'impresa assicurata sia soggetta a un obbligo di notifica o di autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera o che tale obbligo sussisterebbe se l'uso che ne ha fatto all'estero avvenisse in Svizzera.

Inoltre, non è assicurata la responsabilità per danni derivanti dalla produzione o dal commercio di mangimi o additivi per mangimi contenenti organismi geneticamente modificati.

w) **Tour operator o agenti di viaggio**

Responsabilità derivante dall'attività del tour operator e/o dell'agente di viaggio ai sensi della legge federale sui viaggi organizzati per danni causati dal trasporto o da servizi turistici (ad esempio viaggi in pullman, utilizzo di funivie o skilift, escursioni guidate, tour in montagna e sugli sci, scuole di sci) che non sono servizi accessori al pernottamento.

x) **Rivalse**

La responsabilità per danni alla persona è coperta nella misura in cui sia coperta da un'assicurazione obbligatoria o integrativa stipulata dal danneggiato. Le prestazioni di USS sono limitate alla parte del danno non coperta dalla suddetta assicurazione.

Art 28 Prestazioni di USS Assicurazioni

Principio

1. I servizi forniti da USS consistono nel risarcimento di richieste giustificate e nella difesa da richieste ingiustificate. Tali servizi, inclusi i danni e gli interessi di mora associati, la mitigazione delle perdite, le spese peritali, legali, giudiziarie, arbitrali e di mediazione, le spese per la prevenzione delle perdite assicurate e qualsiasi altro costo (ad esempio, il risarcimento delle parti), sono limitati dalla somma assicurata o dal limite inferiore specificato nella polizza o nei termini e condizioni, al netto della franchigia concordata.

Somma assicurata

2. La somma assicurata si applica per evento a tutte le associazioni assicurate messe insieme, ma al massimo due volte per anno assicurativo per tutti i danni assicurati complessivamente, vale a dire che verrà rimborsata al massimo due volte per tutti i danni e le spese di prevenzione dei sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo nonché per tutti gli altri costi assicurati complessivamente. Tutti i danni e le spese derivanti dalla stessa causa sono considerati un unico evento, indipendentemente dal numero di danneggiati o responsabili. Anche se più associazioni assicurate diventano responsabili a causa di un unico evento, il risarcimento totale dovuto dagli assicuratori è limitato alla somma assicurata definita in polizza.

Danni seriali

3. La totalità di tutte le pretese derivanti da danni con la stessa causa (ad esempio, più pretese derivanti da danni derivanti dallo stesso difetto, come in particolare errori di sviluppo, progettazione, produzione o istruzioni, che sono attribuibili allo stesso difetto o difetto di un prodotto o materiale, oppure allo stesso atto o omissione) è considerata un danno unico (danno seriale). Il numero di danneggiati, richiedenti e aventi diritto è irrilevante. Per i danni derivanti da una serie di perdite come descritto nel paragrafo precedente che si verificano dopo la fine del contratto, la copertura è valida per un massimo di 60 mesi dopo la fine del contratto, a condizione che la prima di tali perdite si sia verificata durante la durata del contratto.

Precisazione

4. Le prestazioni e le relative limitazioni sono regolate dalle disposizioni del contratto di assicurazione (comprese quelle relative alla somma assicurata e alla franchigia) in vigore al momento del verificarsi del sinistro, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3 delle CGA.

Art. 29 Franchigia

Principio

La franchigia contrattuale di CHF 200 si applica per sinistro ed è presa a carico dall'assicurato.

Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni fornite da USS, comprese per le spese sostenute per difendersi da pretese ingiustificate.

E. Assicurazioni speciali

Art. 30 Copertura

L'estensione di copertura dell'assicurazione speciale corrisponde a quello dell'assicurazione di base.

Art. 31 Inizio e durata

Il contratto di assicurazione speciale decorre dalle date ivi specificate e si estingue automaticamente alla sua scadenza o alla sua disdetta.

Art. 32 Eventi e manifestazioni le quali è necessario la copertura da un'assicurazione speciale

1. Feste o gare di tiro: fucile 300m, pistola 25/50m, carabina di piccolo calibro 30/50m, carabina ad aria compressa 10m e pistola ad aria compressa con più di quattro serie. Balestra 10/30m: feste federali e cantonali di tiro e gare di tiro aziendali.
2. Tiri notturni. Le strutture per i tiri notturni, devono essere appositamente approvate dall'esperto competente.
3. Trasporto con veicoli militari, a condizione che siano in possesso dei permessi/autorizzazioni necessarie.

4. Tiri storici.
5. Sparare con munizioni più potenti (elaborata) come: munizioni d'ordinanza, piccolo calibro (22lr) e munizioni sportive secondo gli standard ISSF.
6. Tiri aziendali (tiri aziendali o associazioni) che sono però gestiti e diretti da una società affiliata a USS Assicurazioni.
7. Altri casi speciali rientrano nella competenza del Comitato esecutivo di USS Assicurazioni.

Art. 33 Assicurazioni speciali ricorrenti

È possibile includere nella stessa polizza dell'assicurazione base una polizza assicurativa speciale annuale ricorrente a durata illimitata. La polizza assicurativa speciale si rinnova automaticamente per un altro anno, salvo disdetta entro il 30 settembre dell'anno in corso.

F. Disposizioni finali

Art. 34 Disposizioni di legge

Oltre alle Condizioni generali di assicurazione (CGA), articoli 34, 35, 36, 37 e 38, si applica la Legge federale sul Contratto di Assicurazione (LCA).

Art. 35 Giurisdizione

Per rivalse derivanti dal contratto di assicurazione, l'USS può ricorrere o perseguire penalmente:

- presso il domicilio svizzero del contraente o del beneficiario;
- presso il luogo dell'assunzione del rischio assicurato, a condizione che questo si trovi in Svizzera;
- così come presso la sede sociale di USS.

Art. 36 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

La copertura assicurativa è nulla nella misura e per tutto il tempo in cui sanzioni legali economiche, commerciali e finanziarie applicabili impediscono l'esecuzione del contratto.

Art. 37 Interpretazione del testo

In caso di divergenze interpretative tra le versioni linguistiche delle CGA, fa fede in ogni caso il testo in lingua tedesca.

Art. 38 Entrata in vigore

Le presenti Condizioni generali di assicurazione entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituiscono integralmente tutte le versioni precedenti.